

ART. 1 - Definizione

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato “nido in famiglia”, è un servizio integrativo per l’infanzia, ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.
2. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (nido, micro-nido e sezioni primavera), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione.
3. Nel nido in famiglia è ricompreso il servizio sperimentale, in ambito rurale, denominato AgriTATA, di cui alle DD.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016.
4. Il nido in famiglia rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.
5. L’attivazione del nido in famiglia, come successivamente illustrata, avviene attraverso la presentazione di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui s’intende avviare, nel rispetto delle funzioni che competono ai comuni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 65/2017.